

*“Art.2 – Formazione della Commissione Edilizia*

- 1) La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio;
- 2) La commissione è così composta:
  - Responsabile dell'Area Urbanistica – Edilizia Privata, con funzioni di Presidente;
  - n. 8 componenti eletti dal Consiglio Comunale (di cui 4 designati dalla minoranza), scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 3. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le funzioni il componente presente più anziano di età;
  - n. 2 componenti (da scegliersi fra i liberi professionisti locali, con rotazione nella carica, da determinarsi con l'atto di nomina);
  - la composizione citata, sarà integrata, ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.R. n. 20 del 3.4.1989, con un esperto eletto dal Consiglio Comunale che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori ambientali, che non svolga la libera professione in modo continuativo a livello locale.
- 3) I componenti sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.
- 4) Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì far parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio Comunale.
- 5) La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata; pertanto, al momento di un nuovo insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
- 6) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.
- 7) I componenti della Commissione decadono:
  - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
  - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;
- 8) La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla designazione.
- 9) I componenti della Commissione decaduti o dimissionari, devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.”

Il Responsabile del Procedimento

Sergio Maccario